

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

REGOLAMENTO

TASSA

SMALTIMENTO

RIFIUTI SOLIDI

URBANI

Adottato con delibera n. 11 del 12.12.1996

Modificato con delibera n. 7 del 04.02.1997

dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale

modificato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7.2.2001

con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 31 Gennaio 2002

modificato con delibera di C.C. n. 16 del 27.03.2007

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it



INDICE

Art. 1 Oggetto

TITOLO 1 - ELEMENTI DEL TRIBUTO

- Art. 2 Zone di applicazione
- Art. 3 Presupposto della tassa
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Soggetti passivi
- Art. 6 Locali in multiproprietà
- Art. 7 Locali tassabili
- Art. 8 Aree tassabili
- Art. 9 Locali ed aree per attività stagionali
- Art. 10 Locali ed aree non utilizzate
- Art. 11 Deduzioni
- Art. 12 Riduzioni di tariffa

TITOLO 2 - TARIFFAZIONE

- Art. 13 Obbligazione tributaria
- Art. 14 Esenzioni, Riduzioni ed Agevolazioni
- Art. 15 Copertura delle esenzioni e riduzioni
- Art. 16 Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
- Art. 17 Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protrato del servizio

- Art. 18 Limite di riduzione tariffaria
- Art. 19 Gettito del tributo
- Art. 20 Tariffa
- Art. 21 Tariffazione dall'1.1.1997
- Art. 22 Classificazione delle categorie e delle sottocategorie
- Art. 23 Coeff. di produttività quantitativa e qualitative dei rifiuti (art. 65)
- Art. 24 Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe
- Art. 25 Unità immobiliari ad uso promiscuo
- Art. 26 Tassa giornaliera di smaltimento

TITOLO 3 - DENUNCE - ABBUONI

- Art. 27 Denunce
- Art. 28 Determinazione tariffe
- Art. 29 Denuncia di variazione
- Art. 30 Modalità dei rimborsi
- Art. 31 Accertamento e controllo
- Art. 32 Riscossioni
- Art. 33 Contenzioso

TITOLO 4 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

- Art. 34 Il funzionario responsabile
- Art. 35 Sanzioni ed interessi
- Art. 36 Vigenza
- Art. 37 Formalità



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lonigo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e *dei rifiuti speciali assimilati agli urbani* sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs n. 507 del 15.11.1993, di seguito indicato come "decreto 507" e successive modificazioni. *Per l'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani si fa riferimento alla deliberazione di C.C. n. 75 del 30/05/1998, esecutiva, e n. 7 in sede odierna.*

TITOLO 1 ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 2 - Zone di applicazione (59.2,5 - 79.3)

1- L'applicazione della tassa nella sua interezza è effettuata in tutte le zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi essendo stato esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed *assimilati*, a tutto il territorio comunale giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 22.5.1989 (CO.RE.CO. n. 29799 del 31.5.1989) esecutiva, e Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 3 - Presupposto della tassa (62.1) (D.L. 328/97 convertito in L. 410/97 e D.L. 8/99 convertito in L. 75/99)

- 1- La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali *a qualsiasi uso adibiti ed aree scoperte operative e loro pertinenze* esistenti nelle zone del territorio comunale nei modi previsti dal presente Regolamento.
- 2- Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Art. 4 - Esclusioni dalla tassa (62.2,3,4,5)

- 1- Non sono soggetti alla tassa i locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
- 2- Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
 - d) la parte degli impianti sportivi e palestre riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3- Sono altresì esclusi dalla tassa:

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4- L'elencazione dei locali di cui *ai commi precedenti* è fatta a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

5- Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6- Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE
a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	35%
b) lavanderie a secco e tintorie non industriali	45%
c) officine per riparazione auto, moto, macchine agricole e gommisti	45%
d) elettrauto	45%
e) caseifici, cantine vinicole e simili	80%
f) autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	45%
g) officine di carpenteria metallica	45%
h) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	45%
i) laboratori fotografici e eliografie	35%
l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	35%

Art. 5 - Soggetti passivi (63.1)

La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune.

Art. 6 - Locali in multiproprietà (63.3-64.2)

1- Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 - Locali tassabili

1- Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.



- 2- Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:
- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc., salvo quanto previsto al comma 1;
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

Art. 8 - Aree tassabili

Sono tassabili tutte le superfici scoperte operative, ossia:

- tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) con esclusione delle aree inagibili o impraticabili (purché recintate), le aree verdi, le aree di sosta temporanea gratuita degli avventori o dipendenti, le aree adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita degli autoveicoli;
- le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali.

Art. 9 - Locali ed aree destinate ad attività stagionali (66.3 c)

- 1- Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta di un terzo.
- 2- La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
- 3- La riduzione è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
- 4- Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

5- L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 10 - Locali ed aree non utilizzate

- 1- La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
- 2- I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento.
- 3- I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 11 - Deduzioni (66.2)

- 1- La tassa è calcolata solamente in base alla superficie imponibile nei seguenti casi:
 - a- immobili aventi valore storico/ambientale vincolati ai sensi della Legge 1089/39
 - b- abitazione non adibita a residenza stabile
 - c- abitazione tenuta a disposizione
 - d- abitazione di utente residente all'estero

Art. 12 - Riduzioni di tariffa (66.3 e 4)

Per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'agricoltore si applica la riduzione del 30% sia sulla tariffa relativa alla superficie che su quella relativa ai componenti del nucleo familiare.

TITOLO 2 TARIFFAZIONE

Art. 13 - Obbligazione tributaria

- 1- La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- 2- L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale e' presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
- 3- La cessazione nel corso dell'anno da' diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui e' stata presentata la denuncia accertata.
- 4- In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata ;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d ' ufficio.

Art. 14 – Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni (67.1,2 – Art. 49 comma 10 D.Lgs. 22/1997)

Esenzioni:

- 1- gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

- 2- le abitazioni occupate da nuclei familiari composti soltanto da una o due persone, entrambe di età non inferiore a 65 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposta, con reddito complessivo (esclusa la rendita catastale prodotta dalla eventuale proprietà dell'abitazione principale) al di sotto del trattamento pensionistico sociale comprendente la maggiorazione di legge e che occupano, stabilmente, locali principali ed accessori destinati ad uso abitazione, appartenenti ad una categoria catastale da A/2 a A/6;
- 3- i locali condotti da Istituti di beneficenza, da Associazioni aventi carattere sociale e di volontariato, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione o associazione.

Riduzioni:

La tassa è ridotta nei seguenti casi:

a) nuclei familiari che presentano le stesse condizioni abitative di cui al punto 2) dell'art. 14, ma con reddito complessivo, che, pur superando il trattamento pensionistico sociale, non va oltre il "minimo vitale" di cui all'art. 6 del Regolamento Generale (art. 12 L. 241/90)	riduzione 50% sia sulla tariffa relativa alla superficie che su quella relativa ai componenti il nucleo familiare
b) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L.vo 507/93. La riduzione non può eccedere il 40% della tariffa ordinaria. La riduzione è richiesta dall'utente ed è determinata, con delibera della Giunta comunale sulla base del parere espresso dall'Ufficio Ecologia,	Riduzione non superiore al 40%
c) Nuclei familiari che effettuano il compostaggio domestico per lo smaltimento totale del rifiuto organico per mezzo del composter oppure della concimaia dell'abitazione rurale occupata da agricoltore. <i>Tale riduzione sarà concessa a coloro che presenteranno apposita denuncia in cui dichiarino la disponibilità a sottostare agli appositi controlli dell'ente o di un suo delegato.</i>	Riduzione del 20%

- 2- La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche, pubbliche, private, associazioni ed istituti culturali, politiche sindacali e sportive, e **dei Corpi istituzionali dello Stato.**

AGEVOLAZIONI:

Le abitazioni destinate ad uso foresteria si considerano occupate almeno da n. 1 persona, se non diversamente dichiarato nella denuncia originaria o di variazione.

Art. 15 - Copertura delle esenzioni e riduzioni (67.3)

A partire dal bilancio preventivo relativo all'esercizio 1995 è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni e riduzioni di cui al precedente art. 14.

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 16 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio (59.4)

- 1- Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art. 2 che il servizio istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo dalla data di comunicazione per raccomandata all'Ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.
- 2- Il responsabile dell'Ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile del servizio di nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.
- 3- Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 17 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

- 1- L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
- 2- Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.
- 3- L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 60% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 18 - Limite di riduzione tariffaria

- 1- In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla Legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 70% della stessa.

Art. 19 - Gettito del tributo (61)

- 1- La tariffa della tassa e' determinata, con delibera della Giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, commi 3 e 3bis, del decreto 507 e Legge 28.12.1995 n. 549 e D.Lgs. 22/97 e Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
- 2- Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, nè essere inferiore al 50% del costo medesimo.
- 3- **Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296 del 27.12.2006.**

Art. 20 - Tariffa (Art. 11 D.P.R. 158 del 27/04/1999)

Il Comune è tenuto a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro l'esercizio 2004, avendo raggiunto nell'anno 1999 una copertura dei costi compresa tra il 55 e l'85%.



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 21 - Tariffazione (65-69.1-79.2)

- 1- La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
- 2- Per le abitazioni ad uso domestico la tariffa è suddivisa in 2 componenti:
 - a) in base alla superficie
 - b) in base al numero dei componenti il nucleo familiare risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno. Eventuali modifiche in corso dell'anno saranno computate a partire dal bimestre solare successivo della registrazione dell'avvenuto evento. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune e per quelle non residenti viene considerato il nucleo di n. 2 persone se non diversamente risultante dalla dichiarazione del contribuente o da accertamenti effettuati tramite gli organi della Polizia Municipale. Per i residenti, in caso di difformità rispetto alle risultanze anagrafiche, i contribuenti possono presentare denuncia di variazione con allegata idonea documentazione attestante la diversa situazione.
- 3- Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo. Per le utenze che hanno come unità di misura il metro quadrato si moltiplica il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti. Il costo tariffario per l'utenza domestica è integrato da un coefficiente proporzionale di produzione rifiuti che consente di calcolare la produzione procapite dei rifiuti dal quale deriverà il costo unitario per ogni tipo di nucleo familiare.
- 4- Il Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione determina:
 - le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art. 68 del decreto 507 ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti tassabili con la medesima misura tariffaria;
 - le modalità di applicazione dei parametri sopraindicati.

Art. 22 - Classificazione delle categorie e sottocategorie.

Le categorie e sottocategorie sono così stabilite:

A	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare
A1	<i>Musei, archivi, biblioteche, locali adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose</i>
A2	<i>Cinematografi e Teatri, autonomi depositi di stoccaggio e di macchine, palestre</i>
A3	<i>Scuole pubbliche e private</i>
B	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati
B1	<i>Esposizioni ed autosaloni</i>
C	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri
C1	<i>Abitazioni</i>
C2	<i>Alberghi senza ristorante</i>
C3	<i>Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità</i>
D	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), c) f), circoli sportivi e ricreativi
D1	<i>Uffici, agenzie, studi professionali, banche, assicurazioni</i>

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

E	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale ed industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili
E1	Negozi abbigliamento calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli
E2	Magazzini
E3	Stabilimenti magazzini industriali, autofficine, carrozzerie
F	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili
F1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, negozi di beni deperibili
F2	Mense, birrerie, amburgherie
F3	Bar, caffè, pasticceria
F4	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
F5	Plurilicenze alimentari e/o miste
F6	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio

Per i locali adibiti ad attività commerciali in genere la tassa da applicare sarà quella riferita al settore prevalente di destinazione dei locali stessi.

Art. 23 - Coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti (art. 65).

I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, ai fini della fissazione delle tariffe, sono definiti come segue:

A	Locali ed aree adibite a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militare	ips	iqs
A1	<i>Musei, archivi, biblioteche, locali adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose</i>	0,50	0,80
A2	<i>Cinematografi e Teatri, autonomi depositi di stoccaggio e di macchine, palestre</i>	0,65	1,60
A3	Scuole pubbliche e private	0,50	0,80
B	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati		
B1	Esposizioni ed autosaloni	0,51	1,60
C	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri		
C1	Abitazioni	1,00	1,00
C2	Alberghi senza ristorante	1,30	1,00
C3	Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi, comunità	1,05	1,10
D	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), c) f), circoli sportivi e ricreativi		
D1	Uffici, agenzie, studi professionali, banche, assicurazioni	1,30	1,60
E	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale ed industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili		
E1	Negozi abbigliamento calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli	1,35	1,60
E2	Magazzini	1,30	1,60

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

E3	Stabilimenti magazzini industriali, autofficine, carrozzerie	1,30	1,60
F	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili		
F1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, negozi di beni deperibili	5,50	0,70
F2	Mense, birrerie, amburgherie	5,50	0,70
F3	Bar, caffè, pasticceria	3,60	0,80
F4	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	1,00
F5	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,09	1,20
F6	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	7,68	0,50

dove: ips è l'indice di produttività specifica e igs è l'indice di qualità specifico.

Art. 24 - Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 25 - Unità immobiliari ad uso promiscuo (62.4)

Allorché nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 26 - Tassa giornaliera di smaltimento (77)

- 1- Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, viene istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
- 2- La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento;
- 3- In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani;
- 4- L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo;
- 5- In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori;
- 6- Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente capo per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo;

7- Non si dà corso a tassazione per importi inferiori a € 5,00.



TITOLO 3

DENUNCE - ABBUONI

Art. 27 - Denunce (70)

- 1- La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del decreto 507, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- 2- Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
- 3- Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
- 4- Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
- 5- Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio tributi del comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.
- 6- Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 26, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento del *canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche* con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto 507 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto (77.4).

Art. 28 - Determinazione tariffe (61.3 bis)

1- Ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, è possibile, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del D.lgs. 22/97 secondo quanto stabilito dall'art. 53 comma 17 della Legge 388/2000. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 29 - Denuncia di variazione (70.2-66.6)

La denuncia di cui all'art. 27, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 27, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12 e 14.

Art. 30 - Modalità dei rimborsi

- 1- I rimborsi spettanti al contribuente ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo **ai sensi dell'art. 1 comma 164 della L. 296 del 27.12.2006 (cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione).**
- 2- La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
- 3- Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge.
- 4- **Non si darà corso a rimborsi di importi inferiori a € 10 annui.**

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

5- Dal 01.01.2007 gli interessi si applicano nella misura del tasso legale aumentato di n. 0,25 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 296 del 27.12.2006.

Art. 31 - Accertamento e controllo ~~(71)~~

- 1- In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento, **notificato anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbe dovuto essere effettuati, ai sensi dell'art. 1 comma 161 della L. 296 del 27.12.2006.**
- 2- Non sono dovute sanzioni per le mere violazioni formali senza alcun debito di imposta.
- 3- Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:
 - rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupate, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
 - utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
- 4- In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 33 - Riscossione (72)

- 1- Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93.
- 2- *L'importo da iscrivere a ruolo non deve essere inferiore ai limiti minimi previsti dalla vigente normativa.*

Art. 34 - Contenzioso

Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di cui al D.Lgs. 31/12/1992, n. 545 e al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

TITOLO 4 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 35 - Il funzionario responsabile (74)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento e' preposto un funzionario designato dal Comune. Il nominativo del Funzionario responsabile sarà comunicato al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità, entro 60 giorni dalla nomina.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto 507.

CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA



Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it

Art. 36 - Sanzioni ed interessi (76)

- 1- Per le violazioni alle disposizioni di legge e del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 76 del decreto 507/93, così come modificato dal D.Lgs 473/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2- **Dal 01.01.2007 gli interessi si applicano nella misura del tasso legale aumentato di n. 0,25 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 296 del 27.12.2006.**

La tassa giornaliera che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, e' recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

Art. 37 - Vigenza

- 1- Le variazioni successivamente apportate al presente regolamento avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione come stabilito all'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001.

Art. 38 - Formalità

- 1- Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il presente Regolamento:
 - è inviato, con la delibera, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ai sensi della circolare del 27.12.2000 n. 5/864277;
 - è inviata al Ministero delle Finanze la richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.